**AVVISO PUBBLICO PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI A VALERE SUL FONDO UNICO PER L’INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ DI CUI ALL’ARTICOLO 1, COMMA 210, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 213, PER FINANZIARE PROGETTI PRESENTATI DAGLI ENTI DEL TERZO SETTORE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE SPERIMENTALI, RIGUARDO UNA O PIÙ DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE DI CUI ALL’ARTICOLO 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 LUGLIO 2017, N. 117, PER L’INCLUSIONE, L’ACCESSIBILITÀ E IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI PARTICOLARE RILEVANZA NAZIONALE O TERRITORIALE.**

FAQ

RISPOSTE ALLE DOMANDE FREQUENTI

* **QUESITO N. 1:** **Quali sono i requisiti necessari per presentare la domanda di ammissione al finanziamento?**

**RISPOSTA:** L’Ente rappresentato o l’Ente capofila e ciascun Ente partner, ai sensi dell’Articolo 3, comma 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere costituiti da almeno 5 anni;
2. svolgere per finalità statutaria esclusiva o prevalente, attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari nonché alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisce la piena inclusione sociale ed il pieno sviluppo umano;
3. essere iscritti al RUNTS nelle sezioni di cui all’articolo 46, lettere a), b), c), e) e, limitatamente alle associazioni e fondazioni, g), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 oppure, sino alla compiuta attuazione dell’articolo 34 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 15 settembre 2020, n. 106, iscritti all’anagrafe delle ONLUS di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e costituiti in forma di associazione o di fondazione;
4. avere la capacità operativa a livello nazionale comprovata dalla presenza e disponibilità di almeno una sede o struttura organizzativa in almeno otto regioni o province autonome.

Altresì i Soggetti proponenti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità quanto richiesto e previsto nel Modello A - “Domanda di ammissione al finanziamento”.

* **QUESITO N. 2: La partecipazione all’Avviso Pubblico è consentita esclusivamente per Enti singoli, oppure è possibile anche tramite partenariati tra Enti del Terzo settore?**

**RISPOSTA:** Gli Enti del Terzo settore, ai sensi dell’articolo 3 dell’Avviso Pubblico, possono presentare domanda di ammissione al finanziamento, sia in forma singola che associata attraverso la composizione di un partenariato.

* **QUESITO N. 3: In caso di partenariato, la documentazione necessaria per la partecipazione deve essere redatta esclusivamente dal soggetto capofila?**

**RISPOSTA:** In caso di partenariato, l’istanza di ammissione al finanziamento deve essere compilata solo dal soggetto capofila e accompagnata dalla dichiarazione resa dal legale rappresentante di ciascun partner, attestante la volontà di partecipare al partenariato, redatta secondo il Modello A1.

* **QUESITO N. 4: Per il soggetto proponente che si trova nelle more del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, il requisito soggettivo deve sussistere al momento dell’invio della domanda di ammissione al finanziamento o deve sussistere già alla data di pubblicazione dell'Avviso Pubblico?**

**RISPOSTA:** Il possesso dei requisiti soggettivi, inclusa l’iscrizione al RUNTS deve sussistere al momento dell’invio della domanda di ammissione al finanziamento (articolo 3, comma 1, dell’Avviso).

* **QUESITO N. 5: Quali sono i termini per la presentazione della domanda di ammissione al finanziamento?**

**RISPOSTA:** La domanda può essere inviata a partire dal 5 maggio 2025 e non oltre il 3 luglio 2025 incluso. Al di fuori di tale arco temporale eventuali domande pervenute sono inammissibili.

* **QUESITO N. 6: Come si trasmette la domanda di ammissione al finanziamento?**

**RISPOSTA:** Le domande di ammissione al finanziamento e la documentazione allegata devono essere firmati digitalmente e devono essere trasmesse a pena di inammissibilità, esclusivamente tramite la seguente PEC **AvvisoETSdisabilita@pec.governo.it.** Non saranno prese in considerazione le domande di ammissione al finanziamento pervenute tramite altri canali o indirizzate a caselle di posta elettronica differenti da quella indicata. Si precisa altresì, che unitamente alla Domanda di ammissione al finanziamento (Modello A), devono essere trasmessi anche tutti gli altri Modelli descritti e previsti all’articolo 5 dell’Avviso Pubblico, a pena di inammissibilità della domanda.

* **QUESITO N. 7: Nel caso in cui, all’atto della presentazione della domanda di finanziamento, il progetto del soggetto proponente preveda una durata superiore a 36 mesi, la domanda può essere ammessa?**

**RISPOSTA:** NO. Ai sensi dell’articolo 7 dell’Avviso Pubblico, i progetti presentati devono avere una durata compresa tra 18 e 36 mesi.

* **QUESITO N. 8: L’esito della valutazione dell’istanza di ammissione al finanziamento verrà comunicato al soggetto proponente tramite PEC dal Dipartimento DPFDP?**

**RISPOSTA:** Al termine della fase di valutazione delle domande pervenute verrà pubblicato il Decreto del Capo del DPFDP contenente la graduatoria relativa: alle proposte ammesse al finanziamento; alle proposte ammesse non finanziate per esaurimento delle risorse e alle domande non ammesse a finanziamento sul sito istituzionale del Dipartimento sezione “Bandi e Avvisi” all’indirizzo www.disabilita.governo.it/it/avvisi-e-bandi/, nonché nella sezione “Pubblicità legale” della Presidenza del Consiglio dei ministri www.governo.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge. Il DPFDP trasmetterà una comunicazione al soggetto ammesso al finanziamento che dovrà produrre, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria finale, la documentazione prevista all’articolo 10, comma 2, dell’Avviso pubblico.

* **QUESITO N. 9: È previsto un supporto operativo per formulare quesiti sull’Avviso Pubblico?**

**RISPOSTA:** Eventuali quesiti potranno essere inviati all’indirizzo: **AvvisoETSdisabilita.info@governo.it**

* **QUESITO N. 10: Con riferimento ai requisiti previsti all’articolo 3 dell’Avviso che l’ETS deve possedere per poter accedere al contributo, sono tutti obbligatori o è sufficiente il possesso di uno solo di essi?**

**RISPOSTA:** Il comma 1 dell’articolo 3 stabilisce che possono accedere al contributo solo gli enti del Terzo settore in possesso dei requisiti elencati alle lettere a), b), c) e d) che sono da intendere come tutti obbligatori. Dal momento che il possesso dei suddetti requisiti è una condizione di ammissibilità al contributo, deve essere rispettata da ogni soggetto proponente: in caso di partecipazione in forma, singola dal soggetto proponente; in caso di partenariato, da ogni ETS che compone il partenariato (capofila e partner).

* **QUESITO N. 11: Il requisito di ammissibilità di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), dell’Avviso, ovvero la “capacità operativa a livello nazionale comprovata dalla presenza e disponibilità di almeno una sede o struttura organizzativa in almeno otto regioni o province autonome”, è da intendersi relativo alla rete del partenariato (quindi può essere raggiunto sommando le sedi operative di più partner) o deve essere posseduto da ciascun partner?**

**RISPOSTA:** Ai sensi di quanto disposto dal successivo comma 4, “Il possesso dei requisiti soggettivi deve sussistere al momento della presentazione della domanda e perdurare nei confronti di tutti i soggetti attuatori – ente proponente/capofila e partner in caso di partenariato – partecipanti al progetto per l’intero periodo di realizzazione”. Pertanto, sia il capofila che ciascun partner devono possedere tutti i requisiti elencati nel comma 1 del medesimo articolo 3.

* **QUESITO N. 12: Nell'articolo 2, comma 2, lettera a), si legge: “... uno o più soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, che, complessivamente, siano dotati di sedi o strutture coinvolte attivamente nel progetto e presenti sul territorio di almeno cinque regioni e/o province autonome...”, mentre nell'articolo 3, comma 1, lettera d),  si legge: “... con capacità operativa a livello nazionale comprovata dalla presenza e disponibilità di almeno una sede o struttura organizzativa in almeno otto regioni o province autonome”. I due diversi numeri di regioni o province autonome richiesti non costituiscono una contraddizione o una incongruenza? Quale dei due numeri è effettivamente vincolante ai fini della partecipazione e dell’ammissibilità al contributo di 400.000,00 euro?**

**RISPOSTA:** Il riferimento al numero delle sedi o strutture organizzative previsto all’articolo 3, comma 1, lett. d) (in otto regioni o province autonome), costituisce un requisito soggettivo che deve essere posseduto dall’ente, mentre il riferimento presente nell’articolo 2, comma 2, lett. a) (almeno cinque), è relativo alle attività progettuali. Pertanto, relativamente ai progetti fino a 400.000,00 euro:

* L’ente deve essere articolato in almeno otto sedi regionali o in province autonome;
* Il progetto deve coinvolgere almeno 5 di queste.
* **QUESITO N. 13: In che modo le sedi o strutture presenti nelle regioni, nel numero indicato all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), devono essere coinvolte attivamente nel progetto?**

**RISPOSTA:** L'Avviso prevede che è necessario che le sedi o strutture territoriali dell’ente, includendo gli enti partner o quelli in rete nei casi previsti, siano coinvolte attivamente nel progetto. In particolare, l'articolo 2, comma 2, lettera a), stabilisce tale coinvolgimento in almeno cinque regioni e/o province autonome; la lettera b), in almeno otto regioni e/o province autonome; la lettera c), in almeno dieci regioni e/o province autonome). Tale requisito implica un effettivo e concreto apporto di risorse, competenze e attività da parte delle sedi/strutture dislocate nei territori indicati, finalizzato alla realizzazione degli obiettivi progettuali. Tale requisito di ammissibilità del progetto deve risultare dalla descrizione del progetto (cfr. Modello B proposta progettuale).

* **QUESITO N. 14: Ai sensi dell’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), nell’attuazione delle attività progettuali è necessario il coinvolgimento di uno o più enti del terzo settore che rappresentino un numero definito di associati persone fisiche (400, 800 ovvero 1.600 associati). Nel caso di partenariato, il numero degli associati previsto deve essere posseduto da ciascun ente partner o può risultare dalla somma complessiva?**

**RISPOSTA:** In caso di partenariato il numero degli associati persone fisiche può risultare dalla somma complessiva degli associati coinvolti da ciascun ente partner.

* **QUESITO N. 15:** **Si chiede di chiarire la differenza tra le condizioni di ammissibilità dei progetti di cui all’articolo 2 e quelle di ammissibilità del proponente di cui all’articolo 3.**

**RISPOSTA:** L’Avviso disciplina le condizioni di ammissibilità dei progetti finanziabili e dei soggetti che possono chiedere accesso al contributo. A pena di inammissibilità (cfr. Articolo 7) la domanda di finanziamento deve rispettare sia tutti i requisiti richiesti in capo all’Ente del terzo settore (e, in caso di partenariato, anche in capo a ciascun ente partner) ai sensi dell’art. 3, sia le caratteristiche del progetto ai sensi dell’art. 2.

In particolare, il requisito di ammissibilità dell’ETS di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), riguarda la capacità operativa a livello nazionale (almeno una sede o struttura organizzativa in otto regioni o province autonome) che ogni ETS deve possedere, indipendentemente dall’estensione territoriale della proposta progettuale presentata (5, 8, 10 regioni). Il requisito di capacità operativa deve quindi essere posseduto dall’ETS proponente in forma singola o da ciascun ETS, in caso di partenariato.

L’art. 2 disciplina invece le caratteristiche di ammissibilità della proposta progettuale in termini di copertura territoriale (operatività in 5, 8, 10 regioni e/o province autonome) e in base all’estensione territoriale del progetto fissa un massimale di contributo pubblico concedibile. Nel caso di partecipazione in forma singola, la copertura territoriale deve essere assicurata dall’ETS proponente, mentre nel caso di partenariato la copertura territoriale deve essere assicurata complessivamente dagli ETS che compongono il partenariato. La copertura territoriale comporta la necessaria previsione di attività progettuali in almeno 5, 8, 10 regioni e/o province autonome (cfr. Modello B proposta progettuale). Allo stesso modo, il requisito di ammissibilità della proposta connesso alla capacità rappresentativa degli associati/persone fisiche deve essere assicurato dall’ETS proponente nel caso di presentazione in forma singola; nel caso di partenariato la copertura territoriale deve essere assicurata complessivamente dagli ETS che compongono il partenariato.

* **QUESITO N. 16: Con riferimento all'art. 3, comma 1, dell’Avviso, tra i requisiti necessari per l'accesso al contributo, si specifica, alla lettera b), che per partecipare è necessario svolgere per finalità statutaria esclusiva o prevalente, attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità [...] (lettera b). Se lo Statuto prevede lo svolgimento di attività di interesse generale senza uno specifico riferimento alle tipologie di utenti il requisito è da ritenere soddisfatto?**

**RISPOSTA:** No, come disposto dall’articolo 3, comma 1, lettera b) l’ente deve svolgere, per finalità statutaria esclusiva o prevalente, attività di interesse generale volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari nonché alla rimozione di ogni ostacolo che ne impedisce la piena inclusione sociale e il pieno sviluppo umano.

La finalità è esclusiva se lo statuto prevede che l’ente svolga solamente attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari. La finalità è prevalente se lo statuto prevede che l’ente svolga in misura maggioritaria (rispetto alla totalità delle attività di interesse generale) attività volte alla promozione e difesa dei diritti delle persone con disabilità e dei loro familiari.

* **QUESITO N. 17: L'ente capofila o l'eventuale partner in caso di partenariato, può essere una cooperativa sociale iscritta al RUNTS, nella sezione di cui all'art. 46, ma lettera d)?**

**RISPOSTA:** No. Le cooperative sociali, così come le imprese sociali, non sono incluse tra i soggetti che possono accedere al finanziamento, individuati nell’articolo 3, comma 1, lett. c).

* **QUESITO N. 18: Ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), dell’Avviso, le fondazioni sono incluse tra gli enti iscritti al RUNTS che possono presentare domanda di finanziamento. Non avendo base associativa, come possono soddisfare il requisito previsto alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell’articolo 2 dell’Avviso, secondo cui nella realizzazione del progetto gli enti devono rappresentare almeno quattrocento, ottocento o milleseicento associati persone fisiche, a seconda dell’entità del progetto stesso?**

**RISPOSTA**: Alle fondazioni, essendo prive di associati, non si applica la previsione concernente il numero di associati persone fisiche, che ricorre all’articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c), dell’Avviso. Resta ferma la facoltà di partenariato, nel qual caso, se il partenariato è con uno o più enti a base associativa, il numero degli associati dovrà essere garantito.